

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio

Art. 646 Appropriazione indebita.

1. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.